SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 130° — Numero 131**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 7 giugno 1989** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della Gazzetta *Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 maggio 1989.

Autorizzazione al presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 8 di Vicenza all'espletamento delle attività di prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità locale socio-sanitaria n. 8 di Vicenza, in data 24 giugno 1986, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso il presidio ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 8 di Vicenza, attività da effettuarsi a cura di sanitari di altre sedi già autorizzati al prelievo del predetto organo;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 26 agosto 1986;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 17 dicembre 1986;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 8 di Vicenza è autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie della piastra operatoria del presidio ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 8 di Vicenza.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai sanitari della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine già autorizzati alle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico con decreti ministeriali dell'11 novembre 1985 e del 26 luglio 1988 e dai sanitari della divisione di cardiochirurgia dell'ente ospedaliero generale regionale «Ospedali riuniti» di Bergamo già autorizzati alle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale dell'11 novembre 1985:

Meriggi prof. Angelo, primario della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine;

Puricelli prof. Cesare, aiuto della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine;

Porreca dott. Lorenzo, aiuto della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine;

Da Col dott. Paolo, assistente della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine;

Frassani dott. Romeo, assistente della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine;

Nucifora dott. Rosario, assistente della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine;

Dolcetti dott. Gian Paolo, assistente della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine;

Lumini dott. Roberto, assistente della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine;

Morelli dott. Angelo, assistente della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine;

Parenzan prof. Lucio, primario della divisione di cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo;

Bianchi prof. Tiziano, aiuto della divisione di cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo;

Vanini dott. Vittorio, aiuto della divisione di cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo;

Tiraboschi dott. Roberto, aiuto della divisione di cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo;

Annecchino dott. Francesco, assistente della divisione di cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo;

Ferrazzi dott. Paolo, assistente della divisione di cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo;

Crupi dott. Giancarlo, assistente della divisione di cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità locale socio-sanitaria n. 8 di Vicenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A2470

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 maggio 1989.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° ottobre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo 1988, n. 67;

Visti i decreti ministeriali 29 settembre 1988 e 12 ottobre 1988, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232, del 3 ottobre 1988 e n. 242 del 14 ottobre 1988, concernenti l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di scadenza 1° ottobre 1990;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° ottobre 1990, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di quattro cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le quattro cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su una sola colonna, numerate dal basso verso l'alto, da quella n. 1 di scadenza 1° aprile 1989, a quella n. 4 di scadenza 1° ottobre 1990.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché tre losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto al centro e due in basso verso gli angoli; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice è interrotta nell'angolo superiore sinistro per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a caratteri CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12643», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 11,50% - di scadenza 1° ottobre 1990 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo 1988, n. 67 e DD.MM. 29 settembre 1988 e 12 ottobre 1988 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica)

N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° ottobre 1988 - Roma, 1° ottobre 1988; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò)», «Il Direttore Generale (Ranuzzi)», «Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 791590 di pos. (Serie IV)».

Al centro, in basso, è posto un riquadro privo di fondino in corrispondenza del quale è collocata, in filigrana, la testa di Platone.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di scadenza 1° ottobre 1990; più in basso, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° ottobre 1990 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo - 1988, n. 67 e DD.MM. 29 settembre 1988 e 12 ottobre 1988 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «11,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12643», relativa al codice ABI.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 11,50%-1° ottobre 1990».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000 in viola malva-viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000 in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000 in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione - sia araba che magnetica - la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1989
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 215

89A2489

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 maggio 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazoni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 10 aprile 1989: ufficio del registro di Modena, per l'adesione ad uno sciopero, indetto dalle confederazioni sindacali, di gran parte del personale in servizio, presso il detto ufficio;

in data 11 aprile 1989: ufficio del registro di Massa, per l'adesione ad uno sciopero di gran parte del personale in servizio presso il detto ufficio;

in data 12 aprile 1989: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Pistoia, per l'adesione allo sciopero, indetto dalle confederazioni sindacali, di gran parte del personale in servizio presso il detto ufficio;

in data 14 aprile 1989: ufficio del registro di Pisa, per l'adesione ad uno sciopero di gran parte del personale in servizio presso il detto ufficio;

in data 17 aprile 1989: ufficio del registro atti giudiziari; atti pubblici; atti privati, bollo e demanio di Bari, per l'adesione ad uno sciopero di gran parte del personale in servizio presso i detti uffici. Uffici del registro atti civili; successioni e conservatoria dei registri immobiliari di Catania, per la partecipazione ad una assemblea del personale in servizio presso i menzionati uffici;

in data 18 aprile 1989: uffici del registro atti civili; successioni e atti giudiziari di Firenze, per la partecipazione ad una assemblea e adesione ad uno sciopero, indetti dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., di gran parte del personale in servizio presso i menzionati uffici;

in data 22 aprile 1989: uffici del registro atti privati; primo e secondo atti pubblici; successioni; atti giudiziari; bollo, radio e assicurazioni; demanio; tasse sulle concessioni governative di Roma, per l'evacuazione di tutto il personale e del pubblico, a seguito della segnalazione della presenza di un ordigno esplosivo nell'edificio ove sono ubicati i menzionati uffici;

in data 27 aprile 1989: uffici provinciale dell'imposta sul valore aggiunto e del registro di Piacenza, per l'adesione allo sciopero, indetto dalle confederazioni sindacali, di parte del personale in servizio presso i detti uffici; conservatoria dei registri immobiliari di Palermo, a causa della disinfestazione dei locali dell'ufficio;

in data 28 e 29 aprile 1989: ufficio del registro atti civili di Messina, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 29 aprile 1989: ufficio del registro atti privati di Bòlogna, per disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 2 maggio 1989: ufficio del registro atti giudiziari di Catania, per l'adesione ad uno sciopero di parte del personale in servizio presso il detto ufficio;

in data 2 e 3 maggio 1989: ufficio del registro successioni e bollo di Messina, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici provinciali del'imposta sul valore aggiunto, del registro e delle conservatorie dei registri immobiliari è accertato come segue:

IN DATA 10 APRILE 1989

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro di Modena.

IN DATA 11 APRILE 1989

Regione Toscana:

ufficio del registro di Massa.

IN DATA 12 APRILE 1989

Regione Toscana:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Pistoia.

IN DATA 14 APRILE 1989

Regione Toscana:

ufficio del registro di Pisa.

IN DATA 17 APRILE 1989

Regione Puglia:

ufficio del registro atti giudiziari di Bari;
ufficio del registro atti pubblici di Bari;
ufficio del registro atti privati, bollo e demanio di Bari.

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti civili di Catania;
ufficio del registro successioni di Catania;
conservatoria dei registri immobiliari di Catania.

IN DATA 18 APRILE 1989

Regione Toscana:

ufficio del registro atti civili di Firenze;
ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Firenze.

IN DATA 22 APRILE 1989

Regione Lazio:

ufficio del registro atti privati di Roma;
ufficio del registro 1° atti pubblici di Roma;
ufficio del registro 2° atti pubblici di Roma;
ufficio del registro successioni di Roma;
ufficio del registro atti giudiziari di Roma;
ufficio del registro bollo, radio c assicurazioni di Roma;
ufficio del registro demanio di Roma;
ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma.

IN DATA 27 APRILE 1989

Regione Emilia-Romagna:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Piacenza;
ufficio del registro di Piacenza.

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Palermo.

IN DATA 28 E 29 APRILE 1989

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti civili di Messina.

IN DATA 29 APRILE 1989

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro atti privati di Bologna.

IN DATA 2 MAGGIO 1989

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti giudiziari di Catania.

IN DATA 2 E 3 MAGGIO 1989

Regione Sicilia:

ufficio del registro successioni e bollo di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A2425

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 1° giugno 1989.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'Isola del Giglio.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
D'INTESA CON
IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente la limitazione alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo la facoltà di vietare, nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso sulle isole stesse di autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente;

Vista la delibera del consiglio municipale di Isola del Giglio (Grosseto), in data 28 gennaio 1989, n. 5;

Vista la delibera dell'azienda autonoma di cura soggiorno e turismo della Costa d'Argento, n. 21 in data 21 marzo 1989;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi;

Decreta:

Art. 1.

Divieti

A) Dal 10 luglio 1989 al 25 agosto 1989 è vietato l'afflusso nell'Isola del Giglio (Grosseto) degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'Isola.

B) Dalla data di pubblicazione del presente decreto sino al 31 ottobre 1989 è vietato l'afflusso, inoltre, nell'isola suddetta, agli autobus appartenenti ad imprese non aventi sede legale ed amministrativa nell'isola stessa.

Art. 2.

Deroghe

Durante il periodo di vigenza dei divieti detto al punto *A*) dell'art. 1 possono affluire nell'Isola:

a) autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabilmente residente, risultante dagli atti anagrafici con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune;

b) autoveicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Isola del Giglio;

c) autoveicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune suddetto;

d) autoveicoli recanti targa estera;

e) automezzi per trasporto merci sempreché non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'Isola;

f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendi;

g) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dei trasporti, regolarmente rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

Durante il periodo di vigenza del divieto detto al punto *B)* dell'art. 1 possono, invece, affluire nell'isola gli autobus appartenenti ad imprese aventi la sede legale ed amministrativa nell'Isola del Giglio.

Art. 3.

Sanzioni

I contravventori ai divieti sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000 prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, modificata dal terzo comma dell'art. 113 e dell'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Grosseto è incaricato di assicurare l'esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.

Roma, addì 1° giugno 1989

Il Ministro dei lavori pubblici
FERRI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
CARRARO

89A2511

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 1988.

Stralcio delle aree ubicate nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di seggiovia da parte della S.I.A.M. S.r.l. (Deliberazione n. IV/38792).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art: 1-*ter:*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,.n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla S.I.A.M. S.r.l., per la realizzazione di seggiovia «Motta-Serenissima», su aree ubicate nel comune di Campodolcino, mapp. 101, foglio 8, mapp. 16, 27, 41, 42, 79, 65, 66, 68, 82, 83, 84, 98 e 112, foglio 10, mapp. 29, foglio 23, sottoposte a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravate da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricomprese nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza «pubblica» dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi «pubblici» in quanto incentivo di richiamo turistico con conseguente ripercussione occupazionale per la Valle Spluga. L'economia del comune di Campodolcino è, infatti, interamente basata sul turismo del quale è elemento fondamentale la pratica degli sports invernali che richiedono la presenza di idonei impianti di risalita;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi «pubblici» ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui le aree in questione risultano assoggettate;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo

di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione che l'impianto in progetto va a sostituire altro impianto scioviario attualmente smantellato e, pertanto, non comporta modifiche paesaggistiche;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico, consistenti in presenza di infrastrutture (albergo, seconde case, casa alpina, impianti di risalita, ecc.), per cui le opere in argomento ben si integrano nel contesto esistente, ed assenza di rischi geologici, come dettagliatamente illustrato nell'allegato 2;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, ed in particolare della pianificazione paesistica;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, le aree ubicate in comune di Campodolcino, mapp. 101, foglio 8, mapp. 16, 27, 41, 42, 79, 65, 66, 68, 82, 83, 84, 98 e 112, foglio 10, mapp. 29, foglio 23, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Campodolcino copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 29 dicembre 1988

Il presidente: TABACCI

Il segretario: DI GIUGNO

(Omissis).

89A2441

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 1988.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Milano dall'ambito territoriale n. 7 individuato con deliberazione di giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la sistemazione definitiva della via S. Dionigi nel tratto piazza Angilberto II, via Fabio Massimo da parte del comune di Milano. (Deliberazione n. IV/38793).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'assessore ai servizi lavori pubblici del comune di Milano, per la sistemazione definitiva della via S. Dionigi, nel tratto piazza Angilberto II, via Fabio Massimo su area ubicata nel comune di Milano, mapp. 5, 7, 33 (parz.), 34 (parz.), 42 (parz.), foglio 612, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del decreto del Presidente della regione Lombardia del 28 marzo 1984, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 7, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza «pubblica», dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi «pubblici» consistenti in una razionalizzazione e regolamentazione della viabilità nell'area circostante; attraverso una definitiva sistemazione sia della sede viaria che delle aree a verde ad essa collegate;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi «pubblici» ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione che le opere previste sono riferite ad un'area già adibita a sede stradale e che le stesse sono da intendersi migliorative e di definizione della situazione esistente;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico, consistenti in una riqualificazione dell'area interessata: le opere in progetto sono indispensabili per dare un assetto definitivo e più decoroso all'esistente viabilità, consentendo, tra l'altro, l'accesso al nuovo quartiere dell'Istituto autonomo case popolari di Milano;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici; costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 7, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Milano, mapp. 5, 7, 33 (parz.), 34 (parz.), 42 (parz.), foglio 612, dall'ambito territoriale n. 7, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 7, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Milano copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 29 dicembre 1988

Il presidente: TABACCI

Il segretario. DI GIUGNO

89A2442

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 1988.

Stralcio dell'area ubicata nel comune censuario di Sondalo dall'ambito territoriale n. 2 (Sondrio e Valtellina) individuato con deliberazione di giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per il proseguimento di attività estrattiva di quarzo da parte della ditta Maffei S.p.a., in Trento. (Deliberazione n. IV/38824).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*:

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla ditta Maffei S.p.a., con sede in Trento, via Maccani, 112, per il proseguimento di attività estrattiva di quarzo in località Bosco del Sasso ubicata nel comune censuario di Sondalo, mappali 22, 43 del foglio 13 e 31, 88, 89 del foglio 34, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, lettera *c)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431,

per la presenza del torrente Rio di Sondalo iscritto al n. 107 dell'elenco principale (provincia di Sondrio) di cui alla deliberazione della giunta regionale del 25 luglio 1986, n. 4/12028, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2 (Sondrio e Valtellina), individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, ivi allegata, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali, consistenti nel mantenimento dell'occupazione in luogo così come attestato dal sindaco del comune di Sondalo con nota rilasciata in data 4 agosto 1988 e così come evidenziato dalla ditta in specifica analisi della qualità del giacimento, altrove non riscontrabile, e dal prospetto economico dell'attività svolta;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi «sociali» ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dei seguenti aspetti, fatti propri del servizio beni ambientali del proponente settore dopo regolare sopralluogo:

il bene oggetto di vincolo, detto torrente Rio di Sondalo, interessa con la relativa fascia di rispetto (m 150) solo una parte dell'area di cava;

da punti di osservazione presi in situazioni di possibile pubblico godimento del paesaggio il fronte di cava appare in parte occluso da un antistante setto boscato e in parte assimilabile alle strutture rocciose soprastanti;

il progetto presentato dalla ditta contempla tecniche di coltivazione in sottosuolo che limitano ai soli fornelli di comunicazione e al piazzale di cava l'impatto paesaggistico delle opere;

il progetto inoltre mira al recupero del fronte precedentemente scavato con tecniche a cielo aperto riportando, con idoneo rinverdimento e piantumazione, la zona alle pristini condizioni di ambiente e paesaggio;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico, consistenti nel confronto con le possibilità normative epresse dai livelli di tutela del piano stesso, specificatamente il livello D5 di trasformazione valorizzativa di cave e miniere, e con le indicazioni fornite dallo specifico piano territoriale paesistico di sistema (recupero ambientale);

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 (Sondrio e Valtellina), individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Sondalo, mappali 22 e 43 del foglio 13, e mappali 31, 88, 89 del foglio 34 dall'ambito territoriale n. 2 (Sondrio e Valtellina), individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2 (Sondrio e Valtellina), individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Sondalo copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 29 dicembre 1988

Il presidente: TABACCI

Il segretario: DI GIUGNO

89A2443

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 1989.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Pieve Emanuele e nel comune di Locate Triulzi dall'ambito territoriale n. 9 individuato con deliberazione di giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione del potenziamento della derivazione Locate Triulzi-Opera e del rifacimento allacciamento comune di Locate Triulzi da parte della SNAM. (Deliberazione n. IV/40217).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla SNAM per la realizzazione del potenziamento della derivazione Locate Triulzi-Opera e rifacimento allacciamento comune di Locate Triulzi in aree ubicate in comune di Pieve Emanuele, mapp. 4, 5, 7, 8, 45, foglio 6 e in comune di Locate Triulzi, mapp. 4 e 8, foglio 4, sottoposte a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata dal vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, ai sensi della legge 10 febbraio 1953, n. 136 e per quanto espresso dalla relazione tecnica datata 10 ottobre 1988, allegata all'istanza;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi «pubblici» e «sociali» ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione che le opere consistono nella posa di tubazioni del gas totalmente interrate e nell'esecuzione di valvole di intercettazione di ridotte dimensioni;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistica-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dell'ambito territoriale n. 9 individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà a autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione con le eventuali prescrizioni del caso atte a maggiormente garantire il migliore inserimento delle opere nell'ambiente;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Pieve Emanuele, mapp. 4, 5, 7, 8, 45, foglio 6 e in comune di Locate Triulzi, mapp. 4 e 8, foglio 4, dall'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 9, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Pieve Emanuele e al sindaco di Locate Triulzi copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 28 febbraio 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

89A2444

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio, firmata a Parigi il 28 novembre 1986.

Il giorno 15 maggio 1989 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio, firmata a Parigi il 28 novembre 1986, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 11 febbraio 1989, n. 59, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1989.

In conformità all'art. 4, la convenzione è entrata in vigore il giorno 15 maggio 1989.

89A2436

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare onoraria in Rapperswil (Svizzera)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giovanni Pisano, agente consolare onorario in Rapperswil (Svizzera), con circoscrizione territoriale comprendente la città di Rapperswil ed i distretti di See e Gaster, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in San Gallo;

c) rilascio di certificazioni (con esclusione dei certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

d) rilascio di permessi militari per rimpatrio temporaneo, ai sensi dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, esclusa ogni altra funzione in materia di leva;

e) autentiche di firme, redazione di atti di notorietà, rilascio di procure speciali per le quali la legge non richiede la forma dell'atto pubblico e limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella cicoscrizione dell'ufficio consolare;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del suddetto titolare sono esercitate dal consolato d'Italia in San Gallo.

Roma, addì 16 maggio 1989

Il Ministro: ANDREOTTI

89A2456

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare onoraria in Olavarria (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giacomo Alessio, agente consolare onorario in Olavarria (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente i Partidos di Olavarria, Tapalquè, General Lamadrid e Laprida, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

d) rilascio di certificazioni (con esclusione dei certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

e) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in La Plata;

f) autentiche di firme, redazione di atti di notorietà rilascio di procure speciali per le quali la legge non richiede la forma dell'atto pubblico e limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 16 maggio 1989

Il Ministro: ANDREOTTI

89A2457

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del consolato onorario in Port-Louis (Mauritius)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Harry Krishnan Tirvengadum, consolare onorario in Port-Louis (Isole Mauritius), con circoscrizione territoriale comprendente le Isole Mauritius, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini italiani, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (con esclusione dei certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Tananarive;

h) operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

l) fornire informazioni ai connazionali in materia di rilascio di passaporti, leva, pensioni, stato civile, ecc.;

m) istruzione delle pratiche relative ai contratti di lavoro a favore di cittadini extracomunitari che debbano entrare in Italia in qualità di addetti ai servizi domestici, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambascita d'Italia in Tananarive;

n) promozione commerciale ed assistenza alle ditte italiane operanti nella giurisdizione.

Roma, addì 16 maggio 1989

Il Ministro: ANDREOTTI

89A2458

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità per gli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale n. 89/00580 del 22 maggio 1989

REGIONE CAMPANIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Salerno: siccità dal 1° maggio 1988 al 10 settembre 1988 nel territorio dei comuni di Campagna, Castelnuovo di Conza, Colliano, Contursi Terme, Laviano, Oliveto Citra, Santomenna, Valva.

Decreto ministeriale n. 89/00449 del 22 maggio 1989

REGIONE PUGLIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Foggia: grandinate del 19 giugno 1988 nel territorio dei comuni di Cerignola, San Ferdinando di Puglia, San Paolo di Civitate, San Severo, Torremaggiore.

Decreto ministeriale n. 89/00842 del 25 maggio 1989

REGIONE BASILICATA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Matera: siccità dal 1° ottobre 1988 al 30 aprile 1989 nel territorio dei comuni di Accettura, Aliano, Bernalda, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Pomarico, Rotondella, Salandra, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Stigliano, Tricarico, Tursi, Valsinni.

Decreto ministeriale n. 89/00693 del 22 maggio 1989

REGIONE SICILIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali, e strutture interaziendali)

Caltanissetta: eccesso di neve del 16 dicembre 1988, del 17 dicembre 1988 nel territorio dei comuni di Caltanissetta, Serradifalco, Villalba.

Catania: terremoto del 29 gennaio 1989 nel territorio dei comuni di Giarre, Santa Venerina.

Siracusa: tromba d'aria dell'8 dicembre 1988, del 9 dicembre 1988 nel territorio dei comuni di Avola, Noto, Pachino, Portopaolo di Capo Passero, Siracusa;

Le regioni Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

89A2459

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta da Maria Folli con testamento segreto, pubblicato in data 15 novembre 1973, n. 4374 di repertorio, con verbale dell'archivio notarile di Novara.

89A2395

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 58.684.319, disposto da Armando Benfenati con testamento olografo n. 43172/16809 di repertorio, a rogito dott. Innocenzo Tassinari, notaio in Imola (Bologna).

89A2396

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori in Roma, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 30.000.000, disposto da Giovanna Sala con testamento olografo n. 65233/4991 di repertorio, a rogito dottor Francesco Cavallone, notaio in Milano.

89A2397

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di artificio

Con decreto ministeriale n. 559/C.7861.XVI del 27 dicembre 1988 il manufatto denominato «Accenditore SEP/1», fabbricato in Francia è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

89A2490

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Prato

Con decreto ministeriale 15 maggio 1989 è stata approvata la modifica dell'art. 53, primo comma, dello statuto della Cassa di risparmio di Prato, con sede in Prato.

89A2480

Soppressione e liquidazione della sezione autonoma commerciale dell'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria, in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° febbraio 1989, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1989, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 279, in attuazione dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è stata soppressa e posta in liquidazione la sezione autonoma commerciale dell'ENAPI, con sede in Roma, con le modalità stabilite dalla citata legge n. 1404/1956.

89A2479

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 3° Hippos - Salone Mediterraneo del cavallo, in Bari

Con decreto ministeriale 18 maggio 1989 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 3° Hippos - Salone Mediterraneo del cavallo, che avrà luogo a Bari dall'8 giugno 1989 all'11 giugno 1989.

89A2546

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 aprile 1989 concernente: «Autorizzazione alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Piemonte per il finanziamento di interventi in materia di acquedotti di competenza regionale, ai sensi dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988)». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1989).

Nel decreto citato in epigrafe riportato alla pag. 21 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 1, punto 2), dove è scritto: «2) Consorzio acq. Caselle Borgaro - Opere di ampliamento e di ristrutturazione acquedotto *Maioppano* di Caselle e *Borgano* (stralcio funzionale)...», si legga: «2) Consorzio acq. Caselle Borgaro - Opere di ampliamento e di ristrutturazione acquedotto *Mappano* di Caselle e *Borgaro* (stralcio funzionale)... ».

89A2521

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della *Gazzetta Ufficiale*, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*